



REVISIONE AZIENDALE (ASSURANCE) 2023

REVISIONE DELLE NON FINANCIAL INFORMATION

11 ottobre 2023

INDICE

1 La metodologia di revisione

2 Novità normative



1



La metodologia di
revisione

1. La metodologia di revisione

I concetti chiave

Nel corso dello svolgimento delle attività di revisione, sono di fondamentale importanza i seguenti concetti:

Professional Judgment

Professional Skepticism

Evidence

Materiality

Engagement risk

Nel contesto fornito dagli standard etici e di revisione, il **giudizio professionale** rappresenta l'applicazione di conoscenze, esperienze e formazione al fine di prendere decisioni informate per indirizzare le azioni e le attività da svolgere in modo adeguato alle circostanze dell'incarico.

Lo **scetticismo professionale** è l'atteggiamento che comprende: mentalità interrogativa, attenzione alle condizioni che possono indicare potenziali errori e valutazione critica delle evidenze.

Con evidenze si intendono: informazioni usate dal Practitioner per giungere alle sue conclusioni. Nell'ambito delle attività di revisione le evidenze devono rispettare due caratteristiche:

- **Sufficiency** of evidence: è la misura della quantità delle evidenze;
- **Appropriateness** of evidence: è la misura della qualità delle evidenze.

Gli **errori**, comprese le omissioni, sono considerati materiali se, singolarmente o in aggregazione, ci si aspetta ragionevolmente che siano in grado di influenzare le decisioni rilevanti degli Intender Users prese a partire dalle informazioni incluse nel Subject Matter.

L'Engagement risk rappresenta il rischio che il Practitioner esprima una conclusione inappropriata quando le informazioni presenti nel Subject Matter sono significativamente errate.

1. La metodologia di revisione

Documenti, principi e standard di riferimento



1. La metodologia di revisione

Alcuni esempi di Subject Matter (1/3)

Il Subject Matter rappresenta il documento che viene sottoposto all'attività di revisione. Molteplici sono i documenti che possono rappresentare un Subject Matter e, di conseguenza, essere sottoposti ad un processo di revisione.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

ai sensi del D.Lgs. 254/2016

GRUPPO  MONDADORI

La **Dichiarazione Non Finanziaria** (DNF) è un documento obbligatorio richiesto dal Lgs. 254/2016.

Il documento deve contenere informazioni riguardo a:

- Il **modello aziendale** di gestione ed organizzazione delle attività;
- Le **politiche adottate** e i **risultati conseguiti**, oltre che i relativi indicatori fondamentali di prestazione;
- I principali **rischi generati** o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa

La DNF, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi: **ambiente, sociale, risorse umane, lotta alla corruzione e diritti umani.**



Il **Bilancio di Sostenibilità** è uno strumento **volontario** per comunicare ai propri stakeholder, interni ed esterni all'organizzazione, l'impegno e le iniziative intraprese sui temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Al suo interno vengono presentati sia indicatori quantitativi sia informazioni qualitative rispetto alle tematiche di sostenibilità individuate come significative per l'organizzazione che redige il documento.

1. La metodologia di revisione

Alcuni esempi di Subject Matter (2/3)

Il Subject Matter rappresenta il documento che viene sottoposto all'attività di revisione. Molteplici sono i documenti che possono rappresentare un Subject Matter e, di conseguenza, essere sottoposti ad un processo di revisione.



FUTURE

OPEN POWER FOR A BRIGHTER FUTURE.

WE EMPOWER SUSTAINABLE PROGRESS.
GREEN BOND REPORT 2019

enel

Sustainability Bond Report 2021

Allocazione e Impatti

TIM

Marzo 2022

I **Bond Report**, come i Green Bond Report o i Sustainability Bond Report, sono documenti utilizzati dalle organizzazioni per agevolare la trasparenza in merito ai bond emessi. In particolare, le aziende che seguono i principali standard e framework disponibili sul mercato, si impegnano a rendicontare annualmente l'allocazione progressiva dei proventi del bond e le performance ambientali e sociali per quei progetti / iniziative che il bond è volto a finanziare.

1. La metodologia di revisione

Alcuni esempi di Subject Matter (3/3)

Il Subject Matter rappresenta il documento che viene sottoposto all'attività di revisione. Molteplici sono i documenti che possono rappresentare un Subject Matter e, di conseguenza, essere sottoposti ad un processo di revisione.

Prysmian
Group

Prysmian Group
GHG STATEMENT
On 2021 GHG Emissions

Il **GHG Statement** rappresenta uno strumento utile al fine di:

- **Rendicontare** e comunicare verso l'esterno le proprie performance in termini di emissioni GHG;
- **Rispondere** ad eventuali richieste da parte dei propri clienti o di altre organizzazioni;
- **Definire obiettivi o strategie di riduzione** delle emissioni GHG.

All'interno dello Statement sono riportate le emissioni di gas ad effetto serra generate direttamente e indirettamente dall'organizzazione e le assunzioni metodologiche e ipotesi alla base del calcolo.

Prysmian
Group

Linking the
sustainable future

SASB Report 2021



Il **SASB** (Sustainability Accounting Standards Board) Report è un documento con cui le aziende rispondono alle richieste di rendicontazione su tematiche di sostenibilità, previste dagli Standard SASB, specifici per settore

1. La metodologia di revisione

I soggetti coinvolti

Ogni processo di revisione vede coinvolti almeno tre soggetti:



Responsible Party

Organizzazione che prepara il *Subject matter* ed è responsabile per la sua redazione in conformità allo *Suitable criteria*.



Practitioner

La persona o le persone («Revisore/i») che svolgono l'incarico. Il *Practitioner* è responsabile dell'emissione dell'*Assurance Report*. In Italia, in caso di DNF, il ruolo del *Practitioner* può essere assunto solo da un soggetto abilitato alla revisione legale.



Intender Users

Gli utilizzatori, ovvero il soggetto o i soggetti (es. l'organizzazione) che il *Practitioner* si aspetta utilizzino l'*Assurance Report*. In alcuni casi però gli *Intender Users* possono essere altri soggetti rispetto a quelli a cui l'*Assurance Report* è indirizzato.

Nel caso di assurance DNF in Italia



Consob svolge il ruolo di organismo di vigilanza



L'organo di controllo dell'azienda, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D. Lgs. 254/2016 e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

1. La metodologia di revisione

Limited assurance e Reasonable assurance

Gli standard di revisione ISAE 3000 (revised), così come l'IASB 3410, possono essere applicati al fine di ottenere livelli di assurance diversi:

Limited assurance

Finalità: concludere che sulla base del lavoro svolto non siano pervenuti all'attenzione del revisore elementi che facciano ritenere che il Subject Matter non sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai *Suitable Criteria*.



Conclusione negativa

Procedure: le procedure, in termini di natura, tempistiche ed estensione sono ridotte rispetto ad un'attività di reasonable assurance.

Reasonable assurance

Finalità: concludere che le informazioni contenute nel Subject matter siano libere da errori materiali.




Opinion (Conclusione positiva)

Procedure: enfasi sulle modalità di progettazione e sull'efficacia dei sistemi di controllo interno in essere e sull'estensione dei test di dettaglio, sulla base della valutazione del rischio effettuata dal revisore.

1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione



1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione: Pianificazione e analisi

Pianificazione e Analisi

1

La fase di Pianificazione e analisi ha l'obiettivo di **definire le procedure di verifica, in relazione a KPI e disclosure**, da effettuare in fase di verifica, che permettano di intercettare e mitigare eventuali rischi individuati.

Le attività svolte in fase di Pianificazione e analisi si basano su:

Analisi dei rischi e pianificazione delle attività

- **Analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche dell'impresa**
- **Analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento**
- **Analisi preliminare della materialità dei KPI**
- **Comprensione del modello aziendale, delle politiche e dei rischi**
- **Definizione della strategia di verifica**

- **Subject matter:** è l'oggetto della revisione (es. DNF, Bilancio di Sostenibilità, Inventario GHG);
- **Suitable Criteria:** è il criterio utilizzato dall'entity per quantificare e riportare le informazioni nel documento su cui si esprime il revisore;
- **Report materiality:** è la materialità a livello di documento. Consiste nell'individuazione dei material topics, individuati sulla base dell'impatto che l'organizzazione ha verso l'esterno (**Impact Materiality del GRI**);
- **Material Misstatements:** gli errori, comprese le omissioni, che individualmente o in aggregato, si prevede che possano influenzare le decisioni degli intended users relativamente al documento stesso.

Le **procedure di verifica** pianificate in questa fase differiscono per ciascun KPI e sono strettamente legate all'eventuale **tipologia di rischio** individuato e relative caratteristiche. Possono essere:

ANALYTICAL PROCEDURES

Procedure **non di dettaglio** che hanno lo scopo di verificare l'attendibilità delle informazioni servendosi di diverse metodologie, quali: confronto dei dati dell'ente con dati esterni, analisi dei trend storici, ricalcolo dei dati aggregati, verifica dei fattori di conversione. Se le procedure analitiche individuano anomalie o variazioni che non sono coerenti con altre informazioni rilevanti o che differiscono significativamente dai valori attesi, è necessario indagare e motivare su tali differenze.

SUBSTANTIVE PROCEDURES

Procedure **di dettaglio** che variano a seconda della tipologia di rischio individuato. Questo approccio viene adottato nel caso in cui si ritenga che le analytical procedures non siano sufficienti a far fronte al rischio individuato per i diversi KPI. Le substantive procedure NON sono obbligatorie in caso di limited Assurance e NON sostituiscono le analytical procedures.

1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione: Verifica

Verifica

2

La seconda fase ha l'obiettivo di **svolgere le procedure di verifica** che sono state pianificate in fase di Pianificazione e analisi.

Esecuzione di test e controlli

- **Verifica dei dati qualitativi e quantitativi relativi ai KPI**
- **Comprensione dei processi di generazione, rilevazione e gestione delle informazioni incluse nel subject matter**
- **Svolgimento dei controlli a livello di Gruppo**
- **Svolgimento dei controlli a livello di singole società, divisioni e siti**
- **(Applicazione di quanto previsto in fase di pianificazione e analisi)**

La fase di verifica viene svolta con l'ausilio dei seguenti documenti:

- Evidenze e Interviste – *mapping*;
- Verificati dei dati storici – *restatements*;
- Verifica di completezza dell'informativa;
- Formalizzazione verifiche - *Significant-Insignificant KPIs*;
- Formalizzazione verifiche - *General Disclosure*;
- File di verifica per i singoli KPI.

Le procedure di verifica possono essere di tipo **analytical** (confronto dei dati dell'ente con dati esterni come le medie del settore, analisi dei trend storici, ricalcolo dei dati aggregati, verifica dei fattori di conversione) o di tipo **substantial** (es. campionamento delle bollette per siti/entities e test of detail, cioè verifica che il valore tra bolletta e file excel di monitoraggio corrisponda).

1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione: Verifica – Focus: Analytical procedures

Le **Analytical procedures** sono procedure di verifica non di dettaglio, che hanno lo scopo di verificare l'attendibilità delle informazioni servendosi di metodologie quali:

- confronto dei dati dell'azienda con **dati esterni** (es. medie del settore);
- analisi dei **trend storici** dei KPI quantitativi (es. consumi energetici sul triennio);
- ricalcolo dei **dati aggregati** di Gruppo;
- verifica dei **fattori di conversione**;
- valutazione della **coerenza** di eventuali scostamenti individuati: se le procedure analitiche individuano anomalie o variazioni che non sono coerenti con altre informazioni rilevanti o che differiscono significativamente dai valori attesi, è necessario **indagare** tali differenze

Il consumo di energia di un'azienda è aumentato in modo sostanziale nell'anno oggetto di analisi, rispetto all'anno precedente.



Come varia la quantità di emissioni GHG nel medesimo periodo di riferimento;



Se le emissioni GHG sono invariate rispetto a quelle del periodo precedente o se la variazione non è commisurata all'aumento della produzione, è necessario indagare sul trend, attraverso procedure di verifica più approfondite.



Esempio

1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione: Verifica – Focus: Substantive procedures

Le **Substantive procedures** sono procedure di verifica **di dettaglio**, svolte al fine di rilevare errori significativi (material misstatements) e che variano a seconda della tipologia di rischio individuato. Questo approccio viene adottato nel caso in cui si ritenga che le analytical procedures non siano sufficienti a far fronte al rischio individuato per i diversi KPI.



Le Substantive procedures **NON** sono obbligatorie in caso di limited Assurance e **NON** sostituiscono le analytical procedures

Queste procedure comprendono, ad esempio, due tipologie di attività:

- **Visite in sito:** sulla base delle procedure di verifica pianificate e del *professional judgement*, il team di revisione seleziona i siti nei quali effettuare le eventuali visite e le relative attività di verifica da svolgere. Tali attività sono personalizzate sulla base di caratteristiche, necessità e rischi specifici del sito selezionato e includono, tra le altre cose:
 - una visita allo stabilimento produttivo, per identificare le principali criticità legate alle attività operative che vi hanno luogo;
 - interviste con i referenti delle varie funzioni, per ripercorrere in maniera approfondita il processo di raccolta dati.
- **Test di dettaglio** relativi ai KPI per i quali è stato rilevato un rischio. Una volta selezionati i KPI (in base a soglie di rilevanza identificate in fase di pianificazione o items specifici scelti sulla base dei rischi identificati), si passa alla verifica della corrispondenza tra i valori degli items selezionati e quelli riportati sulle evidenze primarie fornite dal cliente (es.: bollette dei consumi energetici, quarte copie dei rifiuti, registri dei corsi di formazione, certificati di infortunio).

1. La metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione: Formalizzazione

Formalizzazione

3

La terza fase ha l'obiettivo di **formalizzare le attività di verifica effettuate**, che sono state inizialmente pianificate e successivamente svolte in fase di verifica.

Conclusioni

- **Analisi delle procedure di verifica effettuate e degli errori individuati**
- **Analisi della versione finale del subject matter**
- **Formalizzazione delle attività di verifica**
- **Controllo qualità ed emissione della relazione di revisione**

La fase di formalizzazione viene svolta con l'ausilio dei seguenti documenti:

- **Summary Review Memorandum (SRM)**
- **Summary of Assurance Differences (SAD)**
- **Review and Approval Summary (RAS)**
- **Letter of representations**
- **Audit Report (Opinion)**

L'ultima fase del processo di Assurance consiste pertanto nella formalizzazione delle procedure di verifica effettuate e degli errori individuati.

- Per gli incarichi di **limited assurance**, nella propria relazione il revisore esprime una conclusione (conclusion);
- Per gli incarichi di **reasonable assurance**, il revisore esprime un giudizio.

Il Report contiene una chiara espressione delle conclusioni/opinioni del revisore sulle informazioni in oggetto.

1. La metodologia di revisione

Formalizzazione: lo standard di Relazione emesso da ASSIREVI

Ad aprile 2015 è stato emesso il **Documento di ricerca ASSIREVI** n. 190 relativo al “Modello di relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità – GRI”.

La finalità di tale documento è di aggiornare, con riferimento ad un incarico di limited assurance, il modello di **relazione della società di revisione sul bilancio di sostenibilità e il modello di lettera di attestazione**, rispetto ai corrispondenti modelli pubblicati con il Documento di ricerca ASSIREVI n. 153 (aprile 2010).



Il documento di ricerca è stato aggiornato a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 254/2016: DDR 226

Il DDR 226 definisce le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente ai fini di fornire un supporto per l'attività richiesta al revisore riguardo all'**emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria** del D.Lgs. 254/2016.

Il Documento trova applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientranti negli Enti di interesse pubblico rilevanti così come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 254/2016.

Al DDR 226 si aggiunge il DDR 232, relativo ai «Bilanci di Sostenibilità»

Il DDR 232 definisce le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente sul **bilancio di sostenibilità**.

Attenzione, poiché si sono svolte le seguenti procedure:

1) [Se applicabile] analisi delle ragioni della compresenza della DNF (*Dichiarazione di carattere Non Finanziario prevista ai sensi degli articoli 3, 4, e 7 del D.Lgs. 254/2016*) e del Bilancio di Sostenibilità e dei profili che differenziano i due documenti; [...]

1. La metodologia di revisione

L'assurance report e i suoi contenuti (1/3)

Limited assurance su DNF

Subject Matter



EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48
24121 Bergamo
Tel. +39 035 5962111
Fax. +39 035 3502550
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 3, c. 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 del regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018

Responsible Party

Al Consiglio di Amministrazione della Brembo S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della Brembo S.p.A. e sue controllate (di seguito "Gruppo" o "Gruppo Brembo") relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 predisposta ai sensi dell'art. 4 del Decreto e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2022 (di seguito "DNF").

L'esame limitato da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo "Regolamento 2020/852 sulla Tassonomia UE" della DNF, richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852.

Suitable Criteria

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e al "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito "GRI Standards"), da essi individuato come standard di rendicontazione.

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato sui principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e

EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48 - 24121 Bergamo
Tel. +39 035 5962111 - Fax. +39 035 3502550
www.ey.com
EY S.p.A. è un'entità di diritto italiano, iscritta al Registro Imprese di Bergamo, n. 0124202010001, partita IVA n. 01242020100.
Capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente versato.
EY S.p.A. è un'entità di diritto italiano, iscritta al Registro Imprese di Bergamo, n. 0124202010001, partita IVA n. 01242020100.
EY S.p.A. è un'entità di diritto italiano, iscritta al Registro Imprese di Bergamo, n. 0124202010001, partita IVA n. 01242020100.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio "International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (di seguito "ISAE 3000 Revised"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("reasonable assurance engagement") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
 - analisi e valutazioni dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
 - comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo;
 - comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 del Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto.Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a).
 - comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.
- In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della Brembo S.p.A., con il personale della Brembo Poloni Spolka Z.o.o. e della Brembo Do Brasil Ltda. e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i

Assurance Standard

Procedure svolte dal Practitioner

1. La metodologia di revisione

L'assurance report e i suoi contenuti (2/3)

Limited assurance su DNF



processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:

- a livello di Gruppo:
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare a modello aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
 - b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
- per i siti operativi di Dąbrowa Gornicza (fonderia di ghisa e impianto di lavorazioni dischi) della società Brembo Poland Spolka Z.o.o. e per il sito operativo di Betim (impianto di lavorazioni dischi) della società Brembo Do Brasil Ltda., che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato incontri da remoto nei corsi dei quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo Brembo relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai GRI Standards.

Le nostre conclusioni sulla DNF del Gruppo Brembo non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo "Regolamento 2020/852 sulla Tassonomia UE" della stessa, richieste dall'art.8 del Regolamento europeo 2020/852.

Bergamo, 21 marzo 2022

EY S.p.A.

Marco Malaguti
(Revisore Legale)

Limited assurance su GHG Statement

Independent Accountant's Assurance Report on Prysman Group's GHG Statement on 2021 GHG Emissions

To the Management of Prysman S.p.A.

Scope

We have undertaken a limited assurance engagement of the accompanying Statement on 2021 Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Prysman S.p.A. and its subsidiaries (hereinafter "the Group", or "Prysman Group") for the year ended on December 31st, 2021, comprising the GHG Inventory and the Methodology (hereinafter the "GHG Statement" or "Subject Matter").

Criteria applied by the Group

In preparing the GHG Statement, Prysman Group applied the criteria described in the Methodology of the GHG Statement, including the selection of GRI Standards referenced (the "Criteria").

Group's responsibilities

Prysman Group's management is responsible for selecting the Criteria, and for presenting the GHG Statement in accordance with that Criteria, in all material respects. This responsibility includes establishing and maintaining internal controls, maintaining adequate records and making estimates that are relevant to the preparation of the GHG Statement, such that it is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

EY's responsibilities

Our responsibility is to express a conclusion on the presentation of the Subject Matter based on the evidence we have obtained.

Our engagement was conducted in accordance with the *International Standard for Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements* ("ISAE 3410"), and the terms of reference for this engagement as agreed with Prysman S.p.A. Those standards require that we plan and perform our engagement to obtain limited assurance about whether, in all material respects, the GHG Statement is presented in accordance with the Criteria, and to issue a report. The nature, timing, and extent of the procedures selected depend on our judgment, including an assessment of the risk of material misstatement, whether due to fraud or error.

We believe that the evidences obtained are sufficient and appropriate to provide a basis for our limited assurance conclusion.

Subject Matter

Suitable Criteria

Assurance Standard

Procedure
svolte dal
Practitioner

Conclusioni
del
Practitioner

1. La metodologia di revisione

L'assurance report e i suoi contenuti (3/3)

Reasonable assurance su set di indicatori selezionati



EY S.p.A.
Via Lombardia, 31
00187 Roma

Tel: +39 06 324751
Fax: +39 06 32475504
ey.com



EY
Building a better
working world



EY
Building a better
working world



EY
Building a better
working world

Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e dell'articolo 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 e su una selezione di indicatori

Al Consiglio di Amministrazione della Leonardo S.p.A.

Al sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della Leonardo S.p.A. e sue controllate (di seguito "Gruppo" o "Gruppo Leonardo") relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 predisposta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato del Gruppo Leonardo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2022 (di seguito "DNF").

L'esame da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo "Informativa sulla Tassonomia UE per le attività sostenibili" della DNF, richieste dall'articolo 8 del Regolamento Europeo 2020/852.

Siamo stati inoltre incaricati di effettuare l'esame completo ("reasonable assurance engagement") una selezione di indicatori presentati nell'ambito della DNF (di seguito anche "Selezione di Indicatori"), identificati al paragrafo "Nota Metodologica della DNF" della DNF stessa e riportati alla sezione "B. Esame completo della Selezione di Indicatori" della presente relazione.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la DNF

Gli amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dai articoli 3 e 4 del Decreto e ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti dai GRI - Global Reporting Initiative (di seguito "GRI Standards"), da essi individuato come standard di rendicontazione.

Gli amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generali o suiti dallo stesso.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

A. Esame limitato della Dichiarazione non Finanziaria

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio "International Standard on Assurance Engagements (ISAE 3000 Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (di seguito "ISAE 3000 Revised"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame limitato sulla DNF ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("reasonable assurance engagement") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche del Gruppo rendicontate nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
- analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
- comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo Leonardo;
- comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'articolo 3 del Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'articolo 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;

o principali rischi, generati o suiti, connessi ai temi indicati nell'articolo 3 del Decreto. Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF ed effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lettera a).

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF. In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della Leonardo S.p.A. e con il personale della Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL-Swidnik" Spółka Akcyjna e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:

- a livello di gruppo
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello aziendale, alle politiche praticate e ai principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
 - b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche sia limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
- per le società Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego "PZL-Swidnik" Spółka Akcyjna (sito di Swidnik - Divisione Elicotteri) e Leonardo S.p.A. (sito di La Spezia e di Campi Bisenzio - Divisione Elettronica; sito di Pomigliano - Divisione Aerostrutture; sito di Venegono Superiore - Divisione Velivoli), che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco e incontri da remoto nel corso dei quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta implementazione delle procedure di gestione delle attività e dei dati.

B. Esame completo della Selezione di Indicatori

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, un giudizio circa la conformità della Selezione di Indicatori rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards come descritto nel paragrafo "Nota Metodologica della DNF". Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dall'ISAE 3000 Revised, emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di reasonable assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la Selezione di Indicatori non contenga errori significativi. Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto dei dati e delle informazioni sottoposti a reasonable assurance. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione della Selezione di Indicatori al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo.

Di seguito si riporta la Selezione di Indicatori sottoposti ad esame completo:

- GRI 302-1: Energia consumata all'interno dell'organizzazione;
- GRI 302-3: Intensità energetica - (calcolata sui ricavi consolidati);
- GRI 303-3: Prelievo Idrico;
- GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1);
- GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2);
- GRI 305-4: Intensità delle emissioni GHG - (calcolata sui ricavi consolidati);
- GRI 306-3: Rifiuti prodotti;
- GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover (compreso il dettaglio delle donne assunte con lauree STEM);
- GRI 403-9: Infortuni sul lavoro;
- GRI 404-1: Ore medie di formazione annua per dipendente;
- GRI 405-1: Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Conclusioni sull'esame limitato della DNF

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo Leonardo relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai GRI Standards.

Le nostre conclusioni sulla DNF del Gruppo non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo "Informativa sulla Tassonomia UE per le attività sostenibili" della stessa, richieste dall'articolo 8 del Regolamento Europeo 2020/852.

Giudizio sulla Selezione di Indicatori

A nostro giudizio, la Selezione di Indicatori presente all'interno della DNF del Gruppo, identificata al paragrafo "Nota Metodologica della DNF" della DNF stessa ed indicata alla sezione "B. Esame completo della Selezione di Indicatori" della presente relazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards.

Altri aspetti

Le dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario del Gruppo Leonardo relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, i cui dati sono presentati a fini comparativi, sono state sottoposte ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, rispettivamente, il 13 marzo 2020 e il 11 marzo 2021, ha espresso su tali dichiarazioni delle conclusioni senza modifica.

Roma, 15 marzo 2022

EY S.p.A.

Riccardo Rossi
(Revisore Legale)

Reasonable
assurance





2



Novità normative

2. Il contesto normativo

Il D. Lgs. 254/2016: la normativa attuale di riferimento

La Direttiva Europea 2014/95 e il D. Lgs. 254/2016

DIRETTIVA EUROPEA 2014/95 - I contenuti generali delle disclosure



Il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività



Le politiche adottate e i risultati conseguiti, oltre che i relativi indicatori fondamentali di prestazione



I principali rischi generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa

Il recepimento in Italia con il D. Lgs. 254/2016

I soggetti interessati

Enti di interesse pubblico

- a) le emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno stato EU;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione

Enti di grandi dimensioni

- a) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio almeno pari a 500; e
- b) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 €; o
- c) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €

Ambiti oggetto di rendicontazione

La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi:



Ad oggi **lo standard più diffuso a livello internazionale** per la redazione di report di sostenibilità è rappresentato dai **GRI Sustainability Reporting Standards**, pubblicati dal Global Reporting Initiative. Essi costituiscono una best practice in quanto:

- forniscono un **framework per la definizione dei contenuti di sostenibilità** da rendicontare;
- definiscono un **set di indicatori per descrivere la performance** ambientale, sociale ed economica dell'azienda.



2. Il contesto normativo

Il D. Lgs. 254/2016: i soggetti responsabili e le sanzioni previste

Consiglio di Amministrazione		Organo di controllo		Revisore legale		Altro revisore legale	
<ul style="list-style-type: none"> - Approva la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario - Garantisce che la Dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità ai requisiti del D.lgs. - Delibera sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda 		<ul style="list-style-type: none"> - Vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea - Viene consultato dall'organo di amministrazione per deliberare sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda 		<p>Opzione 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato 		<p>Opzione 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato 	
<p>Garanzia</p>		<p>Controllo</p>		<p>Assurance</p>			
Casistiche previste per l'applicazione e di sanzioni	Mancato deposito della DNF presso il registro delle imprese nei termini previsti	Mancato deposito dell'attestazione del revisore legale presso il registro delle imprese	DNF redatta non in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.	Mancata relazione all'assemblea di una DNF non conforme con quanto previsto dal D.Lgs.	DNF contenente fatti rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti rilevanti	Mancata verifica della predisposizione della DNF	Mancata attestazione di conformità della DNF / attestazione di una DNF non conforme al D. Lgs.
Soggetti sanzionati	Amministratori	Amministratori	Amministratori	Componenti organo di controllo	Amministratori e componenti organo di controllo	Revisore legale	Revisore legale/altro soggetto designato
Sanzione	20 – 100 k€	20 – 100 k€	20 – 100 k€	20 – 100 k€	50 – 150 k€	20 – 50 k€	20 – 100 k€

Il D.lgs. attribuisce alla CONSOB i poteri di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La CONSOB ha disciplinato attraverso uno specifico regolamento le modalità di esercizio di tali poteri

2. Il contesto normativo

Il D. Lgs. 254/2016: i principali documenti interpretativi

20 gennaio 2022

ASSIREVI - Year-end Auditing Reminders

L'ASSIREVI ha pubblicato un'informativa per fornire alle Associate una sintesi degli aspetti di maggiore attualità e rilevanza in materia di revisione contabile.

20 giugno 2019

Integrazione Linee guida CE

La Commissione europea ha pubblicato un'integrazione alle sue linee guida non vincolanti con specifico focus sulle informazioni relative

20 giugno 2017

Linee guida CE

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida non vincolanti sulla direttiva sulle non-financial information 2014/95/EU

6

ottobre 2019-20-21-22

Public Statement ESMA

L'ESMA ha rilasciato annualmente un public Statement, di cui una sezione è dedicata ad alcune raccomandazioni relative alle Non-Financial Information

5

20 giugno 2019

Regolamento CONSOB

A seguito della consultazione con il mercato terminata il 22 settembre 2017, è stata pubblicata la relazione illustrativa degli esiti della consultazione il 19 gennaio 2018, con gli aggiornamenti dei testi del regolamento CONSOB

4

12 giugno 2017

Circolare Assonime

Assonime ha pubblicato la Circolare n. 13 del 12 giugno 2017 a commento del Decreto Legislativo 254/2016

3

2

1

2. Il contesto normativo

Circolare Assonime

1

Il 12 giugno 2017, **Assonime ha pubblicato un documento interpretativo del decreto 254/2016** in attuazione della Direttiva 2014/95/EU in cui vengono descritti in linea generale **i principi sottostanti la DNF, gli ambiti di applicazione e gli esoneri di redazione.**

Il documento individua inoltre:

- **Informazioni da fornire all'interno della DNF.** In particolare, per ognuno dei 5 ambiti definiti dal Decreto, devono essere esplicitate:
 - Le **strategie aziendali** adottate dall'impresa (modelli di gestione, politiche praticate, rischi connessi ai temi che derivano dall'attività di impresa);
 - Gli **impatti** della società relativamente ai predetti ambiti.
- **Modalità di presentazione** della dichiarazione e regime pubblicitario;
- **Forme di controllo:** controllo interno del collegio sindacale ed esterno della società di revisione:
 - **Collegio sindacale:** vigila sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente
 - **Società di revisione:** duplice controllo esterno, verifica l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria (revisore incaricato) e attesta la conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme e allo standard adottato (revisore designato).
- **Impatti** della DNF sulle funzioni degli amministratori e dei comitati interni;
- **Sanzioni amministrative** previste per i diversi illeciti;
- **Vigilanza di CONSOB**, che riguarda sia la corretta redazione e pubblicazione che il corretto svolgimento della verifica di conformità da parte dei revisori.



Principi di redazione:

- standard e relativi KPI da rendicontare;
- ampliamento del contenuto informativa;
- principio di materialità;
- principio del comply or explain;
- diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili.

2. Il contesto normativo

Linee guida CE

2

Il 26 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato **le linee guida non vincolanti sulla direttiva** riguardo le non-financial information 2014/95/EU.

Principi chiave

- Nella dichiarazione non finanziaria devono essere rendicontate le **informazioni materiali**
- La dichiarazione deve essere **imparziale, equilibrata, chiara**
- La dichiarazione deve essere **completa** ma **concisa**
- La dichiarazione deve contenere informazioni in merito al **business model**, inclusa **la strategia** e gli **obiettivi** nel breve, medio e lungo termine
- Le organizzazioni devono considerare le **necessità degli stakeholder** nel decidere quali informazioni rendicontare
- La dichiarazione deve essere **coerente con le informazioni contenute nella relazione sulla gestione**

Contenuti della DNF

- Informazioni in merito al **business model** dell'organizzazione
- L'indicazione della presenza di **policy** e attività di **due diligence**
- **I risultati** ottenuti a seguito delle policy implementate
- **I principali rischi** a cui l'organizzazione è esposta e le modalità di gestione e mitigazione
- **KPI rilevanti**, tenendo in considerazione la specificità del business dell'organizzazione
- **Informazioni relative agli aspetti materiali** al fine di descrivere lo **sviluppo**, le **performance** e i principali impatti dell'organizzazione


2. Il contesto normativo

Regolamento CONSOB

3

A seguito della consultazione con il mercato terminata il 22 settembre 2017, è stata pubblicata la relazione illustrativa degli esiti della consultazione il 19 gennaio 2018, nel seguito gli aspetti cardine:

- **Pubblicazione:** nel caso di società quotate gli obblighi di diffusione si ritengono assolti con l'invio al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio già previsti dalla disciplina in materia di informazioni societarie
- **Verifica:** il revisore rilascia una Relazione indirizzata al CdA che indica i presupposti normativi, il riferimento allo standard di rendicontazione utilizzato, una descrizione del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere.
- **Vigilanza:** i controlli sono effettuati su base campionaria sulla base di: segnalazioni pervenute dal Collegio Sindacale o dal revisore legale, dalla presenza nella Relazione di rilevati, da conclusioni negative o dall'impossibilità di esprimere delle conclusioni, da informazioni significative ricevute da soggetti interessati




2. Il contesto normativo

4

Linee guida per la rendicontazione di informazioni relative al clima (1/2)

Nel giugno 2019, la Commissione Europea ha pubblicato **un'integrazione delle linee guida** per la rendicontazione non finanziaria. L'integrazione ha uno specifico focus sulla rendicontazione di informazioni relative al clima (**climate-related information**):


“ *Senza informazioni sufficienti, affidabili e comparabili in materia di sostenibilità da parte delle società partecipate, non sarà possibile per il settore finanziario operare un efficiente orientamento dei capitali verso investimenti capaci di produrre soluzioni alle crisi di sostenibilità cui andiamo incontro, né individuare e gestire efficacemente i rischi per gli investimenti che ne deriveranno* ”



Benefici per l'impresa:

- un livello superiore di consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità legati al clima all'interno;
- una base di investitori maggiormente diversificata e un costo del capitale potenzialmente inferiore;
- un dialogo più costruttivo con le parti interessate, in particolare investitori e azionisti; migliore reputazione dell'impresa e mantenimento della licenza sociale dell'impresa.

Principali documenti indicati



2. Il contesto normativo

5

Linee guida per la rendicontazione di informazioni relative al clima (2/2)

Le Linee Guida incoraggiano a comunicare le informazioni in conformità a **standard** e quadri ampiamente accettati onde massimizzarne la comparabilità da parte dei soggetti interessati.

MODELLO AZIENDALE

POLITICHE E PROCEDURE DI DOVUTA DILIGENZA

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

PRINCIPALI RISCHI E LORO GESTIONE

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE

Esse elencano inoltre una serie di **KPI** proposti per meglio rendicontare le informazioni relative al clima:

Emissioni GHG

Scope 1: Emissioni dirette di GHG generate da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa.

Scope 2: Emissioni indirette di GHG provenienti dalla produzione di energia elettrica, vapore, calore o freddo acquisiti e consumati.

Scope 3: Tutte le emissioni indirette di GHG (non incluse nello Scope 2) generate nella catena del valore dell'impresa, comprese le emissioni a monte e a valle (Scope 3).

Obiettivi in termini assoluti di emissioni GHG.

Rischi e Opportunità

Attivi impegnati in regioni verosimilmente più esposte a rischi fisici acuti o cronici derivanti dal clima.

% del fatturato, degli investimenti (CapEx) e delle spese (OpEx) proveniente da prodotti e servizi che rispettano i criteri di sostenibilità, contribuendo al raggiungimento dei 6 obiettivi ambientali definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 – Tassonomia UE.

Finanziamento

Tasso delle obbligazioni verdi (Green Bond Ratio) legate al clima: l'importo totale delle obbligazioni verdi in essere (a fine esercizio) diviso per l'importo totale (media mobile a cinque anni) delle obbligazioni in essere.

Tasso dei debiti verdi (Green Debt Ratio) legati al clima: l'importo totale di tutti gli strumenti di debito verde in essere (a fine esercizio) diviso per l'importo totale (media mobile a cinque anni) di tutti i debiti in essere.

Energia

Consumo e/o produzione totale di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Obiettivo relativo all'efficienza energetica.

Obiettivo di consumo e/o produzione di energie rinnovabili.

2. Il contesto normativo

5

Public Statement ESMA: rendicontazione 2019

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA-European Securities and Markets Authority**) è un organismo dell'Unione Europea che ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo; ad essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione Europea e tale Autorità sostituisce il Committee of European Securities Regulators (CESR).

Il 22 ottobre 2019, l'ESMA ha rilasciato un public Statement, di cui una sezione è dedicata alle Non-financial Information.

Punti di attenzione



Disclosure

Migliorare la completezza della disclosure e fornire una rappresentazione equilibrata e veritiera



Analisi di materialità

Specificare le tipologie di stakeholder, l'orizzonte temporale, le probabilità associate all'impatto finanziario e non delle tematiche individuate



Ambiente e climate change

Fornire una disclosure dei temi legati al climate change in linea con le previsioni delle Linee Guida della CE



Catena di fornitura

Tenere in considerazione le relazioni con la propria catena di fornitura, valutando se queste danno luogo o meno a necessità di disclosure

Da una indagine dell'ESMA sulle Dichiarazioni non finanziarie pubblicate nei diversi Paesi Europei, è emerso come i documenti presentino ancora delle carenze in termini di completezza delle disclosure, sia qualitative (policy e iniziative) sia quantitative (KPI e target).

Raccomandazioni ESMA per l'anno di rendicontazione 2019

Fornire una spiegazione riguardo la scelta dei KPI e come questi influenzano i propri target

Migliorare la disclosure dei rischi ambientali, climate change e le conseguenze finanziarie di tali rischi

Definire target oggettivi metriche di misurazione dello stato di avanzamento

Promuovere ed implementare standard internazionali di riferimento, per favorire la comparabilità

2. Il contesto normativo

5

Public Statement ESMA: rendicontazione 2020

Nel Public Statement pubblicato il 28 ottobre 2020 l'ESMA ha definito le **priorità comuni europee** in materia di applicazione della legge per l'anno di rendicontazione 2020. Nel documento viene sottolineato come l'ESMA, insieme alle autorità nazionali di vigilanza, presterà particolare attenzione a queste aree nel monitorare e valutare l'applicazione dei requisiti pertinenti.

Punti di attenzione



Impatto della pandemia di COVID-19

Evidenziare le azioni di mitigazione e come la situazione finanziaria e la performance dell'impresa siano stati impattati dagli eventi generati dal COVID-19



Questioni sociali e attinenti al personale

Prestare particolare attenzione ai profili riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro e il remote working, nonché alle politiche adottate in materia verso i propri dipendenti e collaboratori



Business model e creazione del valore

Evidenziare le principali tendenze e i fattori che possono influire sul modello di business dell'emittente, il grado di resilienza di tale modello alle conseguenze di eventi eccezionali come il COVID-19 e le conseguenze sulla capacità dell'impresa di continuare a creare valore nel tempo



Rischi relativi al cambiamento climatico

Tenere monitorati i rischi legati al cambiamento climatico, soprattutto in un contesto complesso e difficile come quello venutosi a determinare a seguito del diffondersi del virus

! Tale documento è stato oggetto di un Richiamo di attenzione (n° 1/21 del 16-2-2021) da parte di CONSOB (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

2. Il contesto normativo

5

Public Statement ESMA: rendicontazione 2021

In continuità con quanto attenzionato nel documento del 2020, nel Public Statement datato 29 ottobre 2021 l'ESMA pone tra le priorità comuni di applicazione per le DNF gli **impatti del COVID-19**, in quanto rilevanti in relazione alle questioni sociali e attinenti al personale. L'ESMA pone inoltre l'accento per la prima volta sugli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 del nuovo **Regolamento sulla Tassonomia Europea**.

Punti di attenzione



Impatto della pandemia di COVID- 19

Fornire trasparenza su come le conseguenze della pandemia stanno influenzando i piani per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e indicare gli eventuali effetti sostanziali che quest'ultima potrebbe aver avuto sui KPI non finanziari.



Questioni legate al clima

Rendicontare le politiche messe in atto per affrontare il cambiamento climatico, sia in termini di rischi e opportunità identificati che in termini di impatto (positivo o negativo) che le azioni dell'impresa possono avere su tali materie.

A ciò si aggiungono raccomandazioni in termini di trasparenza nella rendicontazione: in particolare, viene sottolineata l'importanza di fornire all'interno delle DNF le informazioni necessarie per consentire al lettore di comprendere le conseguenze finanziarie delle questioni legate al clima.



Informativa relativa all'articolo 8 del regolamento sulla Tassonomia Europea

Ottemperare gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento sulla Tassonomia Europea in relazione all'allineamento tassonomico delle attività economiche.

In particolare, sebbene riconosca che la valutazione dell'ammissibilità e dell'allineamento alla Tassonomia delle attività economiche richiederà adeguamenti progressivi, l'ESMA enfatizza l'importanza della preparazione degli emittenti all'adempimento di tali obblighi.

2. Il contesto normativo

5

Public Statement ESMA: rendicontazione 2022

In continuità con quanto attenzionato nel documento del 2021, nel Public Statement datato 28 ottobre 2022 l'ESMA pone tra le priorità comuni di applicazione per le DNF le **questioni legate al clima** e gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 del nuovo **Regolamento sulla Tassonomia Europea**, segnalando inoltre alcuni dettagli sui **criteri sul perimetro di rendicontazione e di qualità dei dati**.

Punti di attenzione



Questioni legate al clima

- Strategia: descrivere in modo chiaro e puntuale le iniziative di riduzione delle emissioni GHG implementate col fine di raggiungere gli obiettivi definiti nei piani di transizione
- Metriche ed obiettivi: comunicare il percorso di raggiungimento dei target definiti alla luce degli attuali e potenziali obiettivi futuri
- Impatti materiali, rischi e opportunità: continuare a migliorare le descrizioni di come gli impatti materiali, i rischi e le opportunità legate ai cambiamenti climatici per l'impresa siano stati identificati e descritti.



Informativa relativa all'articolo 8 del regolamento sulla Tassonomia Europea

L'ESMA ricorda alle imprese finanziarie l'imminente obbligo di comunicare non solo l'ammissibilità della tassonomia, ma anche l'allineamento alla tassonomia delle attività economiche nel 2024.

Oltre alle informazioni quantitative che devono essere fornite nei modelli, l'ESMA sottolinea l'importanza delle informazioni contestuali di accompagnamento. L'ESMA chiede infatti agli emittenti di fornire una solida informativa di supporto con la descrizione della natura delle attività economiche e come è stata valutata la conformità ai criteri di allineamento.



Perimetro di rendicontazione e qualità dei dati

Considerare l'utilizzo di un perimetro più ampio rispetto a quello utilizzato per la rendicontazione finanziaria, includendo anche gli impatti legati a tutta la catena del valore dell'azienda.

Per fornire agli utenti trasparenza sulla qualità dei dati, gli emittenti possono prendere in considerazione la possibilità di rendicontare i dettagli relativi ai processi di raccolta dei dati e alle eventuali internal audit eseguite dal management in relazione a tale raccolta dati.

Come punto di attenzione generale, l'ESMA raccomanda di rendicontare gli impatti derivanti dal conflitto tra Russia e Ucraina; a livello ambientale, per alcuni emittenti tale conflitto potrebbe impattare sulla capacità di raggiungere determinati obiettivi, in particolare in relazione alle emissioni GHG e ad eventuali piani di transizione (a causa di problemi quali le interruzioni nella fornitura di gas naturale e il conseguente passaggio all'uso di fonti energetiche più emissive).

2. Il contesto normativo

6

ASSIREVI - Year-end Auditing Reminders

Il 20 gennaio 2022, **ASSIREVI** (l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) ha pubblicato l'informativa **Year-end Auditing Reminders**, il cui obiettivo è quello di fornire alle Associate una sintesi degli aspetti di maggiore attualità e rilevanza in materia di revisione contabile e di applicazione dei principi contabili ai fini dello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei bilanci dell'esercizio 2021.

L'informativa è suddivisa in **sette sezioni**, che affrontano:

- temi di natura contabile, con riferimento ai **bilanci IFRS**;
- aspetti di interesse generale relativi alle **DNF**;
- tematiche relative alle *Alternative Performance Measures* (APM) in relazione alla pandemia da **COVID-19**;
- aspetti di natura contabile e di revisione rivenienti da precedenti Informative alle Associate sul tema COVID-19 che sono richiamate in considerazione della loro potenziale ricaduta sulle **attività di revisione** dei bilanci 2021.
- novità di carattere **contabile** e commenti formulati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- novità riguardanti la DNF e le implicazioni sulle **attività di assurance**;
- novità riguardanti i bilanci redatti secondo il **formato elettronico unico di comunicazione** (ESEF – *European Single Electronic Format*) e le implicazioni sull'attività di *assurance*.



2. Il contesto normativo

Gli sviluppi normativi futuri: dal D. Lgs. 254/2016 alla CSRD

Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato una nuova proposta nell'ambito della Reportistica Non Finanziaria che modificherebbe gli attuali requisiti di rendicontazione.

La nuova **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**:

- **estende il perimetro a tutte le grandi società** e a **tutte le società quotate, comprese le PMI quotate**, in mercati regolamentati (escluse le microimprese quotate);
- **richiede l'obbligo di assurance** delle informazioni riportate all'interno del Report integrato nella Relazione sulla Gestione.
- **introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati** e l'obbligo di rendicontare secondo gli standard di rendicontazione di sostenibilità dell'UE obbligatori;
- **richiede alle aziende di "taggare" digitalmente** le informazioni riportate per renderle *machine-readable*.

Le disposizioni previste nella CSRD modificheranno i criteri dimensionali per l'individuazione delle **grandi società** (definite come quelle che superano almeno due dei seguenti **tre criteri**: €20 mln di attivo di Stato Patrimoniale; €40 mln ricavi netti; 250 dipendenti medi durante l'anno finanziario).

Il **30 giugno 2022** deputati e governi dell'UE hanno raggiunto un accordo sui requisiti di rendicontazione:

Le novità di applicazione:

- Le **imprese non UE** con una notevole attività nel mercato dell'UE;
- Per le PMI sarà possibile un **opt-out** durante un periodo transitorio, il che significa che potranno essere esentate dall'applicazione della direttiva **fino al 2028**.

Le novità sugli standards:

- Aggiornamento sulle date di pubblicazione degli **standard EFRAG**;
- Introduzione degli **standard di assurance**.

L'applicazione della Direttiva potrà avvenire a partire dal:

- **anno di rendicontazione 2024** per le **società già soggette alla Direttiva** sulla rendicontazione non finanziaria (c.d. NFRD);
- **anno di rendicontazione 2025** per le **grandi società** non attualmente soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria;
- **anno di rendicontazione 2026** per le **PMI quotate**, gli istituti di credito di piccole dimensioni e le imprese di assicurazione captive;
- **anno di rendicontazione 2028**, per le imprese **non UE**.



2. Il contesto normativo

Gli sviluppi normativi futuri: la CSRD e le attività di assurance

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile (che ha già effettuato la revisione legale del bilancio della società) deve esprimere un giudizio basato sul bilancio di sostenibilità.

Gli Stati Membri possono:

- ▶ consentire a un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione contabile di fornire tale giudizio sul bilancio di sostenibilità;
- ▶ consentire agli Independent Assurance Service Providers (IASP) di fornire tale parere.

Lo Stato Membro:

- ▶ non può imporre agli IASP requisiti o responsabilità più stringenti previsti dalle leggi nazionali;
- ▶ deve informare gli altri Stati Membri della sua eventuale decisione di supervisionare gli incarichi di assurance svolti dagli IASP stabiliti in altri Stati membri.

Assurance Standard

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare degli standard per la limited assurance prima del **1° ottobre 2026**, al fine di stabilire le procedure da svolgere, tra cui la pianificazione dell'incarico, la valutazione e la risposta ai rischi e il tipo di conclusioni da includere nella relazione di revisione. La Commissione potrà adottare anche degli standard per la reasonable assurance entro il **1° ottobre 2028**, a seguito di una valutazione volta a determinare se questa sia fattibile per i revisori e per le imprese. Fino all'adozione dei nuovi standard, la relazione dovrà essere preparata in conformità ai requisiti già adottati dalla Commissione o dagli Stati membri.

Nel caso in cui l'assurance sul bilancio di sostenibilità sia svolta da più revisori legali, questi dovranno presentare un parere congiunto; in caso di disaccordo, ciascun revisore legale presenterà il proprio parere in un paragrafo separato. La relazione dovrà essere firmata da tutti i revisori legali.

Qualora lo stesso revisore legale effettui la revisione sia del bilancio annuale che del bilancio di sostenibilità, gli Stati membri possono prescrivere di riportare l'assurance in una sezione separata rispetto alla relazione di revisione del bilancio finanziario.

2. Il contesto normativo

Gli sviluppi normativi futuri: gli ESRS

La proposta specifica in modo più dettagliato le informazioni che le aziende devono divulgare, ovvero le **informazioni necessarie per comprendere gli impatti dell'impresa sulle tematiche di sostenibilità** e in che modo esse influenzano lo sviluppo, i risultati e la posizione dell'impresa.

Rispetto alle disposizioni esistenti, introduce nuovi requisiti per le aziende per fornire informazioni, in ambito di sostenibilità, sulla loro strategia, gli obiettivi, le politiche, i rischi, il ruolo del CdA e del management, i **principali impatti negativi relativi all'azienda e alla sua catena del valore**, gli intangibles, e come hanno identificato le informazioni che riportano.

Specifica, inoltre, che le aziende devono riportare informazioni qualitative e quantitative, informazioni prospettiche e retrospettive, e informazioni che coprono orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine.

EU Sustainability Reporting Standards

La proposta prevede che le informazioni vengano presentate secondo gli **EU Sustainability Reporting Standards**, che verranno definiti dall'UE. Nello specifico, la Commissione adotterà una prima serie di standard nei prossimi mesi, che specificherà le **informazioni** che le aziende dovrebbero riportare su tutte le tematiche di sostenibilità più generali (politiche, obiettivi, ecc.) e un secondo set entro il **31 ottobre 2023** e che dovrebbe includere **standard specifici di settore, per le PMI e le imprese non UE**. La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni a partire dalla data di applicazione, qualsiasi atto delegato adottato in merito agli Standard, tenendo conto del parere tecnico dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).



2. Il contesto normativo

Gli sviluppi normativi futuri: le raccomandazioni EFRAG

L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è un ente che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione Europea riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria e promuove il coordinamento tra i principi di informativa europei e le iniziative internazionali, per elaborare principi globali uniformi.

A marzo del 2021 una task force istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni articolate in 54 proposte riguardanti la possibile elaborazione di principi di informativa in ambito di sostenibilità per l'Unione Europea.

Secondo la task force, la struttura degli standard dovrebbe basarsi su:

- tre livelli di rendicontazione: indipendente dal settore, specifica per settore e specifica per organizzazione;
- tre aree di rendicontazione: strategia, implementazione e misurazione della performance;
- tre fattori: ambientale, sociale e di buona "governance+ "*.



Attenzione particolare è rivolta al concetto di "doppia materialità" che richiede l'inclusione delle interazioni reciproche tra le prospettive di materialità d'impatto e di materialità finanziaria (rimanda all'influenza dei rischi ESG sulle performance economico-finanziarie delle aziende e alle ripercussioni del business aziendale sugli aspetti di sostenibilità).

Un altro tema emerso è la rilevanza dell'orizzonte temporale: la raccomandazione è di esplicitare il riferimento temporale nella rendicontazione di sostenibilità, tenendo conto delle differenze fra settori, modelli di business e aree di intervento.

**La categoria governance+ è più ampia di quanto tradizionalmente considerato e include l'etica aziendale, la qualità delle relazioni con gli stakeholder, l'innovazione, la reputazione e il brand management.*

Proposals for a relevant and dynamic eu sustainability reporting standard setting (europa.eu)

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

L'adozione della nuova Corporate Sustainability Reporting Directive



GLI OBBLIGHI ATTUALI

RIF. NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva Europea 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario • Recepimento italiano della Direttiva – D.Lgs. 254/2016 • Taxonomy Regulation 2020/852/UE
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Tutti gli enti di interesse pubblico che abbiano in media durante l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • più di 500 dipendenti, e • più di 40 milioni di Euro di ricavi, oppure • più di 20 milioni di attivo di stato patrimoniale
COSA	<p>Dichiarazione di Carattere non Finanziario (consolidata o individuale) contenente informazioni su rischi, politiche, performance e modalità di gestione relativi ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione</p> <p>La DNF deve contenere anche le informative richieste dalla Taxonomy Regulation.</p>
DOVE E QUANDO	<p>Pubblicazione della DNF all'interno della Relazione sulla Gestione o come relazione distinta secondo le stesse tempistiche previste per il Bilancio d'esercizio.</p>
ASSURANCE	<p>In Italia la DNF deve essere sottoposta ad assurance da parte di un soggetto indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale.</p> <p>Ad oggi l'informativa relativa alla Taxonomy non è soggetta a tale obbligo.</p>

Il [10 novembre 2022](#) con 525 voti a favore, 60 contrari e 28 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato la [Corporate Sustainability Reporting Directive \(CSRD\)](#).

Il [28 novembre 2022](#) la Commissione europea (CE) ha approvato definitivamente la CSRD.

Il [14 dicembre 2022](#) il testo definitivo della CSRD è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria CSRD – Misure per il recepimento

DIRETTIVE E REGOLAMENTI MODIFICATI DALLA CSRD

- **Il Regolamento (UE) 537/2014** sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
- **La Direttiva 2004/109/CE (*Transparency Directive*)** sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- **La Direttiva 2006/43/CE** relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- **La Direttiva 2013/34/UE (*Accounting Directive*)** relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.



Gli **Stati membri devono mettere** in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva **entro il 6 luglio 2024** (Art. 5, Direttiva 2022/2464).

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

CSRD – In breve: Cosa c'è da sapere?

SOGGETTI OBBLIGATI

- Tutte le società quotate in EU (comprese le PMI ed escluse le micro imprese), le compagnie di assicurazione e gli istituti di credito e tutte le aziende di grandi dimensioni, ovvero che superano almeno due delle seguenti soglie:
 - 250 dipendenti,
 - 40* M€ turnover,
 - 20* M€ stato patrimoniale
- Società con sede legale non in Europa con una notevole attività nel mercato dell'UE (150 M€ di fatturato annuo nell'UE) e almeno una filiale (con un fatturato netto superiore a 40 M€) o una controllata (quotata nell'UE, a meno che non sia una micro-impresa) nell'UE.

**In discussione ad ottobre l'innalzamento delle soglie a 50 e 25 M€*

COSA E DOVE

- Le imprese in scope dovranno pubblicare una relazione di sostenibilità secondo quanto previsto dagli **Standard che saranno elaborati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)**.
- La relazione dovrà includere anche le **informazioni relative alla EU Taxonomy**.
- L'informativa dovrà essere riportata **all'interno della Relazione sulla Gestione**.

ASSURANCE


- Tutte le dovranno **sottoporre a revisione limitata la propria informativa di sostenibilità**.

TEMPISTICHE

- **2024**: saranno obbligati gli EIP **di grandi dimensioni (con >500 dipendenti)**
- **2025**: saranno obbligate anche le altre aziende di grandi dimensioni
- **2026**: saranno obbligate anche le PMI quotate e gli istituti di credito non complessi e le imprese di assicurazioni captive
- **2028**: saranno obbligate anche le imprese non-UE

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

CSRD – Campo di applicazione



* If the non-EU company has issued securities at a regulated market in the EU it is in scope of the transparency directive and therefore required to prepare a sustainability report under Art. 19b or 29b of the accounting directive. The reporting periods are in line with the above, if the company fulfills two of three criteria in two consecutive years.

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria CSRD e connessione col Green Deal

Il **Green Deal del 2019** è la **risposta** della Commissione Europea per affrontare le questioni climatiche e ambientali. Il Green Deal europeo è un **insieme di iniziative politiche** portate avanti dalla Comunità Europea con l'obiettivo principale di limitare l'aumento del riscaldamento globale, che deve rimanere entro 1,5°C rispetto all'era preindustriale, limite stabilito dall'Accordo di Parigi del 2015.

Da questo obiettivo principale, derivano altri obiettivi più specifici:

- Ridurre l'impatto ambientale della **produzione di elettricità**
- Rendere i **processi produttivi meno inquinanti**
- Promuovere e proteggere la **biodiversità**
- Diffondere pratiche e politiche di **economia circolare**
- Potenziare il **trasporto pubblico e ferroviario**
- Nuove regole per **costruire o ristrutturare immobili**

STATO DELL'UNIONE 2023

Il Green Deal europeo è stato concepito anche come un'opportunità per preservare la nostra prosperità futura. Abbiamo iniziato questo mandato definendo una prospettiva a lungo termine con la normativa sul clima e l'obiettivo del 2050. Abbiamo trasformato l'agenda per il clima in un'agenda economica. Abbiamo dato un segnale chiaro della direzione da prendere per gli investimenti e l'innovazione. Continueremo a sostenere l'industria europea durante questa transizione. Abbiamo iniziato con un pacchetto di misure che va dalla normativa sull'industria a zero emissioni nette a quella sulle materie prime critiche. A partire da questo mese, terremo quindi una serie di dialoghi sulla transizione pulita con l'industria. L'obiettivo principale sarà sostenere tutti i settori nella costruzione di un modello imprenditoriale per la decarbonizzazione dell'industria. Crediamo infatti che questa transizione sia fondamentale per la competitività dell'Europa in futuro. Dall'eolico all'acciaio, dalle batterie ai veicoli elettrici, i nostri obiettivi ambiziosi non lasciano spazio a dubbi: il futuro della nostra industria delle tecnologie pulite deve concretizzarsi in Europa.



13 settembre 2023, Discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente U. Von Der

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

CSRD – I contenuti della relazione di sostenibilità

I contenuti

La relazione di sostenibilità dovrebbe contenere informazioni complete al fine di comprendere l'impatto dell'azienda sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui queste influenzano lo sviluppo, le prestazioni e il posizionamento dell'azienda in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), sulla base del principio della doppia materialità.

- Modello aziendale
- Politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate
- Piani per supportare la transizione verso un'economia sostenibile
- Rischi e gestione del rischio
- Indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa
- Descrizione della strategia aziendale, inclusa la resilienza rispetto a rischi legati a tematiche di sostenibilità.
- Ruolo del management e degli organi di amministrazione e controllo
- ...

In linea con gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, preparati da EFRAG e approvati dalla Commissione Europea.

1

La relazione di sostenibilità dovrà contenere informazioni **sull'intera catena del valore di un'azienda**, comprese le proprie operazioni, prodotti e servizi, relazioni commerciali e catena di approvvigionamento. Le informazioni riguardanti la catena del valore dovranno considerare le attività upstream e downstream, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Per i primi tre anni di applicazione della Direttiva, se non sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulla catena del valore, l'impresa dovrebbe spiegare gli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni, i motivi per cui tali informazioni non sono reperibili e i piani dell'impresa per ottenere tali informazioni in futuro.

2

Informazioni in linea con quanto richiesto dal **Regolamento EU Taxonomy** (Regolamento UE 2020/852)

3

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

European Sustainability Reporting Standards – Overview

Gli Standard europei

La Commissione Europea ha incaricato l'EFRAG di sviluppare il set di standard per la reportistica di sostenibilità.

A marzo del 2021 l'EFRAG ha creato una task force per proporre i principi di informativa in ambito di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS).

Il 9 giugno 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di atto delegato contenente una serie di proposte di modifiche agli ESRS; **il testo finale è stato adottato il 31 luglio 2023.**

- Il 16 novembre 2022 l'EFRAG ha approvato il primo set di standard preliminare degli ESRS, che stabiliscono le regole e i requisiti per la rendicontazione da parte delle aziende degli impatti, delle opportunità e dei rischi legati alla sostenibilità, secondo quanto previsto dalla (CSRD). Questo primo set di standard (12) si divide in due categorie: due cross-cutting standards e 10 topical sector-agnostic standards su ambiente (5), aspetti sociali (4) e governance (1).
- Il testo finale degli ESRS è stato adottato il 31 luglio 2023.



- È inoltre prevista l'adozione di un secondo set di standard ESRS (sector-specific standards, standards per le PMI, standards per le aziende non-UE e le informazioni complementari). La Commissione sta discutendo il **posticipo della pubblicazione** dal 2024 al 2026.

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

European Sustainability Reporting Standards – Il principio di double materiality

Gli Standard europei

La Commissione Europea ha incaricato l'EFRAG di sviluppare il set di standard per la reportistica di sostenibilità.

A marzo del 2021 l'EFRAG ha creato una task force per proporre i principi di informativa in ambito di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS).

Il 9 giugno 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di atto delegato contenente una serie di proposte di modifiche agli ESRS; **il testo finale è stato adottato il 31 luglio 2023.**

LA DOUBLE MATERIALITY

ESRS 1 – General requirements

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS 1
General requirements



L'ESRS 1 stabilisce che un'azienda dovrebbe rendicontare tutte le informazioni materiali relative alla sostenibilità dopo aver condotto l'analisi di **double materiality**.

Some disclosure requirements and datapoints (except those included in ESRS 2 and ESRS E1) may be omitted as long as the objective of the Disclosure Regulation is met.

ESRS 1 requires companies in scope to disclose certain sustainability information irrespective of the companies' judgment of their materiality, including information on climate change.

IMPACT MATERIALITY

"A sustainability matter is material from an impact perspective when it pertains to the undertaking's material actual or potential, positive or negative impacts on people or the environment over the short-, medium- and long-term time horizons."



FINANCIAL MATERIALITY

"A sustainability matter is material from a financial perspective if it triggers or may trigger material financial effects on the undertaking. This is the case when it generates or may generate risks or opportunities that have a material influence on the undertaking's cash flows, development, performance, position, cost of capital or access to finance in the short-, medium- and long-term time horizons."

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

European Sustainability Reporting Standards – Topic specific Standards



Environmental standards (ESRS E1-E5)

Delineano gli obblighi di informativa per le società al fine di rendicontare informazioni relative a:

- Cambiamento climatico
- Inquinamento
- Acqua e risorse marine
- Biodiversità ed ecosistemi
- Uso delle risorse ed economia circolare

Mirano a consentire agli utenti delle dichiarazioni di sostenibilità di comprendere:

- la capacità di un'azienda di adattare il proprio business model e la propria attività verso la transizione a un'economia sostenibile e le strategie poste in essere a tal fine;
- il contributo ai vari obiettivi ambientali del Green Deal europeo, nonché ad altri quadri strategici e normativi dell'UE in materia.



Social standards (ESRS S1-S4)

Forniscono il quadro di riferimento per le imprese per rendicontare informazioni relative a:

- La propria **forza lavoro**;
- I **lavoratori coinvolti lungo la catena del valore**;
- Le **comunità** impattate dalla attività di business;
- I **consumatori e gli utenti finali** di prodotti o servizi.



Governance standards (ESRS G1)

Stabiliscono i requisiti di divulgazione che mirano a migliorare la comprensione da parte degli utenti dei seguenti elementi:

- strategia e approccio di un'azienda ai temi di sostenibilità;
- processi, procedure e prestazioni in relazione alla **condotta dell'azienda**.

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

European Sustainability Reporting Standards – Modifiche della Commissione Europea

Aggiornamenti recenti

Il 31 luglio 2023 la Commissione Europea ha adottato il primo set degli Standard ESRS. L'Atto Delegato apporta alcune modifiche rispetto alla proposta originaria dell'EFRAG.

Le principali novità:

- 1 Tutte le aziende** avranno **3 anni di phase-in** in cui potranno non rendicontare gli indicatori relativi alle proprie *value chains* nel caso in cui non dovessero disporre delle informazioni necessarie sia upstream che downstream.
- Per le **aziende con < 750** dipendenti è concesso **1 anno di phase-in** in cui potranno non rendicontare i seguenti indicatori:
 - Emissioni GHG Scope 3
 - ESRS S1: Lavoratori**2 anni di phase-in** in cui potranno non rendicontare i seguenti standard:
 - ESRS E4: Biodiversità
 - ESRS S2: Lavoratori nella catena di fornitura
 - ESRS S3: Comunità locali
 - ESRS S4: Consumatori e utenti finali
- 3 Tutte le aziende** avranno **1 anno di phase-in** in cui potranno non rendicontare i seguenti indicatori:
 - Informative relative agli impatti finanziari connessi a tematiche ambientali *non-climate*
 - Specifiche informative su tematiche sociali*
- 4 Materialità:** ad eccezione dei requirement contenuti negli Standard Trasversali (ESRS 1 e ESRS 2), tutte le informative e i data point saranno soggetti all'analisi di materialità.
- 5 Interoperabilità:** la Commissione e l'EFRAG si sono impegnati a mantenere il più alto livello possibile di collaborazione e interoperabilità fra ESRS, ISSB e GRI.

*social protection coverage, persons with disabilities, work-related ill-health, and work-life balance.

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria


EU Taxonomy Regulation – I principali riferimenti normativi

EU Taxonomy Regulation

Il Regolamento Taxonomy (2020/852/UE) è entrato in vigore a partire dal 12 luglio 2020.

Il Regolamento Taxonomy si applica a:

- misure adottate dagli Stati membri e dall'UE che definiscono requisiti per i partecipanti ai mercati finanziari
- partecipanti ai mercati finanziari
- imprese che sono obbligate a predisporre una dichiarazione non finanziaria



2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

EU Taxonomy Regulation – Gli obblighi per le imprese non finanziarie

EU Taxonomy Regulation

Il Regolamento Taxonomy (2020/852/UE) è entrato in vigore a partire dal 12 luglio 2020.

Il Regolamento Taxonomy si applica a:

- misure adottate dagli Stati membri e dall'UE che definiscono requisiti per i partecipanti ai mercati finanziari
- partecipanti ai mercati finanziari

- imprese che sono obbligate a predisporre una dichiarazione non finanziaria

SOGGETTI OBBLIGATI

Fino all'anno di rendicontazione **2023** il Regolamento si applicherà ai soggetti che sono obbligati al pubblicare una DNF.

A partire dall'anno di rendicontazione **2024**, il Regolamento si applicherà agli stessi soggetti che rientreranno nel campo di applicazione della nuova CSRD.

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

ACCOUNTING POLICY: informazioni relative alle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei KPIs

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE: informazioni sulla natura delle attività economiche allineate alla Tassonomia e sulla valutazione della conformità al Regolamento.

INFORMAZIONI DI CONTESTO informazioni su ciascun KPI numerico individuato e sulle

- **Quota di fatturato** associato alle attività ammissibili e allineate alla Taxonomy
- **Quota di OpEx e di CapEx** che sono:
 - relativi ad asset o processi associati ad attività economiche ammissibili e allineate; o
 - parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate o a trasformare un'attività da ammissibile ad allineata; o
 - relativi all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche ammissibili e allineate e a singole misure che consentono di conseguire una riduzione delle emissioni GHG

➔ **All'interno della DNF**

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

EU Taxonomy Regulation – Attività ammissibili e allineate

UN'ATTIVITÀ È ALLINEATA ALLA TAXONOMY SE:

È elencata all'interno di uno (o più) degli Atti Delegati del Regolamento EU Taxonomy, ovvero contribuisce ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
4. Transizione verso un'economia circolare
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Se un'attività è **elencata in uno degli Atti Delegati (Climate DA e Environmental DA) del Regolamento EU Taxonomy allora l'ATTIVITÀ È AMMISSIBILE**

3 criteri

- 1 Criteri di **CONTRIBUTO SOSTANZIALE (CS)**, ovvero criteri ambientali relativi all'attività specifica
- 2 Criteri di **DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)**, per garantire che l'attività non generi effetti negativi sugli altri obiettivi ambientali
- 3 Criteri di **MINIMUM SAFEGUARDS (MS)**, per garantire che l'attività sia svolta rispettando le garanzie sociali minime

2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria


EU Taxonomy Regulation – Overview su Climate e Environmental DA

* Il numero riportato include la lista di attività aggiuntive previste nell'amendment del Climate DA adottato il 27 giugno 2023

Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Transizione verso un'economia circolare	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
<p>101 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Forestry (4) •Env. protection & restoration (1) •Manufacturing (21)* •Energy (31) •Water supply, sewerage, waste management and remediation (12) •Transport (20)* •Construction and Real Estate (7) •Information and communication (2) •Professional, scientific and technical activities (3) 	<p>107 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forestry (4) • Env. protection & restoration (1) • Manufacturing (17)* • Energy (31) • Water supply, sewerage, waste management and remediation (13)* • Transport (17)* • Construction and Real Estate (8)* • Information and communication (4)* • Professional, scientific & technical activities (3) • Financial & insurance (2) • Education (1) • Human health & social work activities (1) • Arts, entertainment and recreation (3) • Disaster risk management (2)* 	<p>6 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manufacturing (1) • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities (3) • Disaster risk management (1) • Information and communication (1) 	<p>23 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manufacturing (2) • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities (7) • Construction and real estate activities (5) • Information and communication (1) • Repair, refurbishment and remanufacturing (6) 	<p>6 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Manufacturing (2) •Water supply, sewerage, waste management and remediation activities (4) 	<p>2 attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Environmental protection and restoration activities (1) • Accommodation activities (1)


2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

Quindi: cosa rendicontare per la EU Taxonomy Regulation nei prossimi anni?



2. Le principali novità sulla rendicontazione non finanziaria

EU Taxonomy Regulation – EY Taxonomy Barometer 2022



Lo studio **EY EU Taxonomy Barometer 2022** riassume i principali risultati emersi dall'analisi dei dati relativi al **2022** pubblicati da un campione di **245** aziende europee all'interno delle Taxonomy Disclosure.

11 EU countries included in the study that represent **86%** of the EU GDP

